

Sezione: TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 476

Anno: 2017

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 21/09/2017

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI**

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.	Angelo Canale	Presidente
Dott.	Antonio Galeota	Consigliere rel.
Dott.ssa	Giuseppina Maio	Consigliere
Dott.ssa	Patrizia Ferrari	Consigliere
Dott.	Giovanni Comite	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sull'appello in materia pensionistica n. 46204 dei Signori FRANCESCHI PATRIZIA FULVIA, DI FEBO YLENIA, SOLFANELLI RICCARDO, VENEZIA ANGELA, CAMPIONE ANTONINO, TUDINI ALDO, DE GIOSA PATRIZIA, TROIANELLI MARIA LETIZIA, DI LIBERTO GIUSEPPE, PISANA GUGLIELMO, TAGLIAPIETRA ELENA, ROSSETTI FERRARO PASQUALINA, ORABONA PASQUALE, VESE SALVATORE, RICCA MARIA, VACCA MARIESA VALENTINA, PETRUZZELLIS CLAUDIO, CASCIANI CAROLINA, MILICCIA CINZIA, MINISINI MARIA CHIARA, DE PAOLI MONIA, TASCA CARMEN MATTEA, SINIGAGLIA MARILENA, rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Lattari, elettivamente domiciliati presso la sede della Federazione Confsal Unsa, via della Trinità dei Pellegrini n. 1

Contro

il Ministero della Giustizia e l'INPS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Caliulo, Lidia Carcavallo, Filippo Mangiapane e Maria Passarelli, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29;

avverso

la sentenza della Sezione Veneto di questa Corte n. 9/2013 del 21.1.2013, non notificata;

uditi, alla pubblica udienza del giorno 5 maggio 2017, con l'assistenza del segretario, sig.ra Maria Elisabetta Sfrecola il relatore, Cons. Antonio Galeota, l'avv. Filippo Mangiapane per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Sezione Veneto di questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso interposto dagli odierni appellanti, tutti dipendenti in servizio presso l'Amministrazione penitenziaria, con cui i medesimi chiedevano il riconoscimento del servizio lavorativo prestato e/o svolto per il futuro da svolgere con l'aumento di un quinto, e nell'ambito dell'aumento massimo di cinque anni, ai fini del computo del periodo di servizio alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria o della Giustizia minorile, così come previsto dalle norme pattizie e normative per gli appartenenti al corpo di

Polizia penitenziaria, ex agenti di custodia, e/o ex vigilatrici penitenziarie transitate nei ruoli del corpo di Polizia penitenziaria, e /o dirigenti penitenziari ex direttori di istituto o servizio penitenziario, il tutto al fine del trattamento giuridico-economico, ai fini di quiescenza, valido ai fini della maturazione del diritto della misura della pensione.

In rito, il GUP rilevava, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla maggiorazione del servizio prestato e da prestare ai fini della determinazione della buonuscita e, sempre in rito (ritenuto che i ricorrenti avessero agito in sede giurisdizionale per ottenere una declaratoria di mero principio, in relazione a una situazione giuridica del tutto avulsa dall'esercizio concreto del proprio diritto a pensione, sia nell'an che nel quantum, atteso che nessuno dei ricorrenti aveva proposto domanda di pensione né ha chiesto una più favorevole liquidazione della pensione), ha dichiarato inammissibile il ricorso, restando così assorbita ogni altra questione, trattandosi di domanda di mera interpretazione della normativa, domanda proposta a prescindere dal concreto utilizzo del beneficio invocato, a prescindere, cioè, da una specifica domanda di accesso alla pensione o di più favorevole liquidazione della stessa e, altresì, per il fatto che nessuno dei interessati avesse interposto una previa istanza pensionistica o amministrativa di riliquidazione della pensione.

Avverso la sentenza si gravano gli appellanti, chiedendo che venga dichiarato ammissibile il ricorso, atteso che l'interesse ad agire con una azione di mero accertamento non implica il concreto verificarsi di una lesione del diritto, essendo sufficiente a tal fine uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del corretto rapporto giuridico; nel merito, gli appellanti chiedono che venga dichiarato il loro diritto, pur nelle diversificate mansioni, alla piena pensionabilità della indennità di servizio penitenziario (che retribuisce il rischio connesso al contatto quotidiano con i detenuti con l'aumento di un quinto del servizio svolto e/o da svolgere), anche ai fini del diritto alla maturazione anticipata della anzianità contributiva, citando all'uopo pareri, asseritamente conformi, del Consiglio di Stato n. 4236/2003.

Si è costituito l'INPS, puntualizzando che non può questa Corte soddisfare una pretesa preventiva, di tal che appare corretta la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal GUP, mentre, anche ove ritenuto ammissibile, l'appello sarebbe da ritenersi comunque infondato, atteso che l'indennità di istituto delle forze di polizia (compresa quella penitenziaria) e l'indennità di servizio penitenziario del personale civile (escluso dirigenti e direttori penitenziari) non sono state coincidenti, mentre l'aumento del quinto del correlato non è stato sempre attribuito in funzione del rischio connesso al contatto con i detenuti, ribadendo il difetto parziale di giurisdizione del Giudice contabile con riferimento al trattamento di fine servizio.

Nella odierna pubblica udienza il Difensore dell'INPS si è riportato all'atto scritto.

DIRITTO

L'appello è inammissibile.

Pregiudizialmente – conformemente a quanto statuito dal GUP in prime cure ed evidenziato dall'Istituto appellato – il Collegio rileva che, effettivamente, sussiste il difetto di giurisdizione sulla domanda volta ad ottenere il riscatto ai fini dell'indennità di buonuscita dei periodi di maggiorazione conseguenti al beneficio dell'aumento di un quinto del servizio prestato fino ad un massimo

di 5 anni, ex art. 3 della legge n. 284 del 1977. Al riguardo basti osservare che non rientrano nelle attribuzioni della Corte dei conti le controversie riguardanti l'an e il quantum delle indennità di buonuscita, le quali appartengono alla cognizione del giudice del rapporto. Detta domanda risulta, pertanto, inammissibile.

Inammissibili (e comunque, ad abundantiam, infondati) appaiono gli altri motivi di gravame.

La domanda rivolta dagli odierni appellanti - tutti dipendenti attualmente in servizio i quali non hanno proposto istanza di pensionamento, né risulta che abbiano maturato i relativi requisiti - ha il solo scopo di ottenere sin d'ora una favorevole interpretazione per il computo del trattamento pensionistico che spetterà a suo tempo.

L'art. 100 c.p.c. dispone che "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse".

La giurisprudenza ha chiarito che la tutela giurisdizionale è tutela di diritti (art. 24 Cost., art. 2907 c.c., artt. 99 e 278 c.p.c) e che i fatti possono essere accertati dal Giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 cod. civ.) e non di per sè, per gli effetti possibili e futuri. Non sono state ritenute perciò proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza. Nel nostro sistema processuale non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto (Cass., SS.UU., sent. 27187 del 20.12.2006).

Il Giudice della legittimità ha anche precisato che l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale, cioè deve consistere nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, di modo che esso resta escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione di una questione meramente futura ed ipotetica (Cass., Sez. 1, sent. 7786 del 29.03.2007, citando Cass. Sez. Un. 15.1.1996, n. 264 e Cass. 18.4.2002, n. 5635; cfr. anche Cass. civ. 23 maggio 2003 n. 8200).

Per configurare l'interesse ad agire non è dunque sufficiente richiedere il mero accertamento di una "situazione giuridica", essendo anche necessario che l'accertamento in diritto sia pregiudiziale alla richiesta di un concreto provvedimento, idoneo a realizzare l'interesse perseguito dalla parte, in quanto il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri per colui che agisce, né sono ammissibili mere questioni di interpretazione di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo persegue (così Cass. sez. 3, sent. 28405 del 28.11.2008, richiamando Cass. civ. Sez. Un. 20 dicembre 2006 n. 27187; Cass. civ. 22 agosto 2007 n. 17877).

Nel caso di specie, gli appellanti hanno agito giudizialmente per ottenere una declaratoria di mero principio, in relazione a una situazione giuridica del tutto avulsa dall'esercizio concreto del proprio diritto a pensione, sia nell'an sia nel quantum.

Il Collegio, conseguentemente, statuisce l'inammissibilità dell'appello.

Per mero tuziorismo, si rappresenta che, in ogni, caso, la pretesa de qua

(anche ove superata l'invalidabile questione di rito sopra esaminata) sarebbe, comunque, da ritenersi infondata nel merito, come è stato da tempo chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte dei conti (ex plurimis, Sez. I Centrale d'appello, sent. nn. 1082 e 1253 del 2014).

L' indennità mensile pensionabile a favore dei dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria è stata regolamentata da varie normative (L. 967/69; L. n. 1054/70; L. 284/77; L. 65/83) le quali, in maniera chiara ed univoca, hanno sempre distinto due tipi di indennità: l' indennità di istituto a favore del personale militare e l' indennità di servizio penitenziario per il personale civile e l'art. 3 della legge n. 284 del 1977 ha indicato espressamente le categorie cui spetta l'aumento di un quinto dei servizi e in tali categorie non è ricompreso il personale civile della Polizia penitenziaria . Una sola equiparazione era stata effettuata dall'art. 40 della L. n. 395/1990, che aveva attribuito al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria lo stesso trattamento giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato, ma la successiva legge n. 449/97 all'art. 41, comma 5, ha disposto che l'art. 40 citato "cessa di avere efficacia dalla entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale..." .

Dalla normativa sopra esposta emerge quindi che il beneficio dell'aumento del quinto del servizio richiesto dagli odierni appellanti spetta esclusivamente al personale militare dell'Amministrazione Penitenziaria nonché, a seguito dell'art. 40 L. n. 395/1990 e fino alla data di entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale, al personale civile dirigente e direttivo della stessa amministrazione; dopo tale rinnovo, infatti, l'art. 40 non è più stato operante.

Posto ciò, poiché gli interessati non appartengono ad alcuna delle categorie indicate dalle sopra richiamate norme, agli stessi non sarebbe spettato il riconoscimento dell'aumento del quinto del servizio prestato a fini pensionistici (Circ INPDAP 19/05) e nessuna estensione del beneficio stesso sarebbe stata possibile, a nulla rilevando la pretesa similitudine tra le funzioni svolte dagli appellanti e quelle svolte dal personale militare dell'Amministrazione penitenziaria .

Per tutte le ragioni espresse la sentenza di primo grado deve essere confermata e, conseguentemente, l'appello è da dichiararsi inammissibile.

Ogni altra domanda o eccezione risulta assorbita.

Non vi è luogo a provvedere per le spese di giudizio, in considerazione del principio di gratuità che assiste il contenzioso pensionistico innanzi questa Corte dei conti.

Le spese di difesa seguono la soccombenza reale e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Terza Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione reiette, dichiara inammissibile l'appello in epigrafe.

Le spese seguono la soccombenza reale e vengono determinate in euro 1.000,00 a favore dell'INPS.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 5 maggio 2017.

IL RELATORE

(F.to Antonio Galeota)

IL PRESIDENTE

(F.to Angelo Canale)

Depositata in Segreteria il 21-09-2017

Il Dirigente

F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella